



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 245 del 31/01/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LORIA PAOLO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – CITTA DI CERVETERI del 1/12/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con delibera pubblicata il 04/12/2024 sul C.U. n.172 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara INDOMITA POMEZIA A.S.D. – CITTA DI CERVETERI del 01/12/2024 – Campionato Promozione, irrogava la sanzione della squalifica per sei gare al calciatore Loria Paolo *perché* “[..] *Espulso per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno al fianco un calciatore avversario provocandogli intenso dolore, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]*”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che tra il calciatore Loria non avrebbe affatto proferito frasi offensive nei riguardi dell'arbitro, attribuendole al giocatore della squadra avversaria. Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riforma della sanzione in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 19 dicembre del 2024, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe. Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto ha valore di prova privilegiata ex art. 61 CGS, risultava che il Loria, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, insultava l'arbitro con frasi quali *“a ritardato, vattene a fanculo”*. Tali frasi integrano senz'altro espressioni irrispettose che sono sanzionate dall'art. 36 c.1 lett. a) con la sanzione minima di quattro giornate. Ciò posto, osserva il decidente come la qualificazione giuridica della condotta (art. 36 c.1 lett. a) risulti

corretta, e la misura della sanzione irrogata dal giudice sportivo sia congrua alle previsioni del CGS, considerato l'aumento di una giornata di squalifica in ragione dell'espulsione irrogata dal direttore di gara e di un'ulteriore giornata, attese le modalità delle condotte poste in essere dal calciatore. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORANO CALCIO 2020, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RAMAZZOTTI LUCA FINO AL 7/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.29 LND DEL 3/12/2024
(Gara: SANTA LUCIA CALCIO – FORANO CALCIO 2020 del 30/11/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con delibera pubblicata il **3/12/2024** sul C.U. n.29 – racc. prov. Rieti - del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **SANTA LUCIA CALCIO – FORANO CALCIO 2020 del 30/11/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti**, irrogava la sanzione dell' **inibizione a carico del dirigente Ramazzotti Luca fino al 7/02/2025**, perché “[..] *al 45° minuto del secondo tempo, in seguito ad una rissa che si era creata in campo dopo lo spintonamento tra due calciatori, mentre l'arbitro fischiava la fine della gara, il suddetto massaggiatore dalla panchina entrava di corsa nel terreno di gioco per dare un pugno nel volto, vicino alla tempia, quindi di estrema pericolosità, ad un giocatore della squadra avversaria [..]*”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del giudice sportivo asserendo che il dirigente Ramazzotti non avrebbe compiuto le condotte a lui ascritte, secondo la prospettazione della reclamante, per uno scambio di persona, atteso peraltro che al tempo della commissione dei fatti la squadra del Forano era in vantaggio. La reclamante non presentava richiesta di audizione e in via istruttoria, indicava genericamente testimonianza diretta e indiretta nonché di presunte persone non riconducibili alla società reclamante che avrebbero assistito ai fatti *de quibus*. Alla riunione del giorno 19 dicembre del 2024, la Corte Sportiva d'Appello riunitasi in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe. La Corte procedeva alla lettura del referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 c.1 CGS. Ciò posto, ritiene il Decidente che il reclamo non sia meritevole di accoglimento in quanto la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante risulta smentita dal referto arbitrale in cui il direttore di gara ha ben descritto in maniera molto chiara la violazione contestata al sig. Ramazzotti. La tesi dello scambio di persona, peraltro, non può ritenersi attendibile in quanto semplicemente affermato dalla parte reclamante, ma non adeguatamente provato. La reclamante, invero, si è limitata a sostenere l'esistenza di uno scambio di persona senza, tuttavia, indicare con chi tale scambio sarebbe avvenuto, mancando, così, di fornire elementi utili all'individuazione del presunto effettivo autore del gesto contestato. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, qualificazione giuridica e sanzione irrogata risultano congrue alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BENIGNI FABRIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: RIANO CALCIO – VIS SUBIACO del 1/12/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Riano Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 172 LND del 04/12/2024, con il quale veniva disposta la squalifica dell'allenatore Benigni Fabrizio per 5 gare effettive, in quanto *“Espulso per proteste nei confronti di un assistente arbitrale. Successivamente, dall'esterno del recinto di gioco, reiterava l'atteggiamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, nonché l'ammenda di Euro 800,00 a carico della società *“Perché propri sostenitori nel corso della gara e in più occasioni rivolgevano espressioni gravemente offensive agli assistenti arbitrali e all'osservatore arbitrale. Rivolgevano altresì espressioni denigratorie di natura sessista nei confronti dell'arbitro. I medesimi sostenitori reiteravano offese e minacce nei confronti della terna arbitrale anche durante il rientro agli spogliatoi scuotendo la rete di recinzione. (art. 28 c. 1 CGS)”*.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce che il Sig. Benigni ammetteva di aver protestato, ma senza profferire alcuna offesa e minaccia, e si assumeva la responsabilità di essersi messo accanto ad alcuni tifosi "caldi" per alcuni minuti (anche se questi erano presenti per la prima volta sulle tribune), ma che, al contempo, prima chiedeva agli stessi di moderare i termini, e, successivamente, non avendo avuto molto riscontro, si allontanava dagli stessi di circa 10-15 metri, a riscontro del fatto che voleva dissociarsi e non fare parte di tali comportamenti.

La società Riano Calcio instava, quindi, per l'annullamento della squalifica del proprio allenatore Sig. Benigni Fabrizio, ovvero, per una riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della squalifica, in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti per cui è procedimento.

Nella riunione del 9/01/2025 era presente l'allenatore sig. Benigni, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, dichiarava di assumersi *“la responsabilità per aver detto una delle quattro frasi che gli sono state imputate, mentre abbandonava il terreno di gioco”*. Ribadiva l'errore di essersi posizionato vicino a giovani ragazzi, amici di due calciatori juniores della nostra società che erano stati convocati in prima squadra per la prima volta. Evidenziava di essere stato espulso per doppia ammonizione e non per proteste. Dichiarava, altresì, di essersi adoperato per tranquillizzare l'ambiente, cercando di far calmare i tifosi che insultavano l'arbitro. Dichiarava di aver protestato da fuori, chiedendo il rosso per un calciatore avversario, ma niente di più. Riferiva di non comprendere come l'assistente numero 2, quello più lontano da lui, avesse potuto sentire le frasi, al contrario dell'assistente numero 1 che era il più vicino. Chiedeva in ogni modo scusa per la frase rivolta all'arbitro e per aver protestato da fuori.

In sede di audizione era, altresì, presente, in rappresentanza della reclamante, il sig. Cantoni, il quale confermava la versione dell'allenatore e si riportava ugualmente al reclamo ed alle motivazioni in esso riportate.

A verbale ribadiva che il Sig. Benigni non aveva rivolto alcuna frase offensiva all'arbitro una volta uscito dal campo, ma è stato solo sfortunato ad essersi posizionato vicino ad un gruppo di ragazzi facinorosi.

Riteneva ci fosse stato uno scambio di persona, pertanto, riguardo l'autore delle frasi offensive all'arbitro.

In ogni modo riteneva eccessiva l'ammenda di 800,00 euro, per quanto realmente accaduto, soprattutto per l'impossibilità di impedire ai sostenitori di rivolgere frasi ed offese all'indirizzo dell'arbitro.

Precisava che, prima di questa sanzione, la società aveva ricevuto una sola ammenda di euro 100,00. Chiedeva, pertanto, la riduzione delle ammende comminate.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Riano Calcio a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico dell'allenatore possono ritenersi assumibili.

Condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, secondo cui nessuna portata offensiva può essere attribuita alle parole pronunciate dal tecnico, emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. – che il predetto allenatore si sia limitato a protestare, seppure in modo scomposto e veemente e con toni irriguardosi, nei confronti del Direttore di gara, senza tuttavia attingere costui con alcuna espressione offensiva, di guisa che la squalifica inflitta può essere rimodulata con il minimo edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S.

Del pari, in considerazione dei fatti occorsi, risulta eccessivamente gravosa l'ammenda di Euro 800,00 inflitta alla società Riano Calcio, che può, quindi, essere lievemente ridotta ad euro 500,00. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00 e la squalifica a carico dell'allenatore Benigni Fabrizio a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASSO VALERIO FINO AL 28/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 SGS DEL 28/11/2024
(Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – MAGNITUDO FCCG del 23/11/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Almas Roma S.r.l. ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 492 SGS del 28/11/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Basso Valerio fino al 28/01/2026, in quanto "Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l'incolumità fisica. Al 42esimo del secondo tempo ho espulso il calciatore n.1 Basso Valerio (Almas Roma S.r.l.), perché è intervenuto in maniera scomposta mettendo a rischio l'incolumità fisica di un avversario usando una forza eccessiva a giuoco in svolgimento. Si annota che una volta mostrato il cartellino rosso il Sig. Basso Valerio ha opposto resistenza veementemente ed è stato necessario l'intervento dei suoi compagni di squadra per bloccarlo nel mentre, offendeva il sottoscritto dicendomi vai affanculo che non ci state capendo un cazzo sei un pagliaccio, aia vaffanculo perché ci mandate persone del genere. Finite tutte queste offese il Sig. Basso Valerio ha dovuto sputare all'indirizzo dell'arbitro ad una distanza circa 3/4 metri colpendolo allo scarpino."

Nel dolersi di tale decisione, la società reclamante rappresentava che, negli ultimi minuti della partita, in occasione di una azione in attacco della società ospitata al limite dell'area di rigore, il

portiere della società Almas Roma Srl, Basso Valerio, si poneva davanti all'attaccante nel tentativo di contrastare l'azione, ma scivolava sull'avversario a causa del manto umido.

Ad avviso della reclamante, il Giudice di gara, non cogliendo la fortuità del gesto, non prevedibile da parte del portiere, ha ritenuto che lo stesso intenzionalmente volesse colpire l'attaccante, decretando una punizione e un cartellino rosso a carico del portiere.

A tal proposito la società evidenziava che, qualche minuto prima, il portiere aveva subito un duro colpo ai fianchi a seguito di un contatto con un attaccante nell'area piccola, era rimasto a terra dolorante ed erano intervenuti gli assistenti di gara sul campo per verificarne lo stato.

In quell'occasione il Giudice di gara non era intervenuto e gli avversari avevano fatto gol, pareggiando.

La società deduceva che, dati i fatti, fosse ragionevole dedurre che il portiere dell'Almas potesse essere agitato e, circa la punizione ed il cartellino rosso decretato dall'arbitro, incredulo, si è precipitato con foga verso il giudice di gara, sudato ed agitato. "Nella concitazione" – prosegue la reclamante – "ha sicuramente protestato per il provvedimento, sentito come ingiusto, ma senz'altro non ha sputato sul giudice di gara. Probabilmente ciò che può aver indotto il Giudice di gara a pensare allo sputo può essere stato qualche goccia di sudore di saliva fuoriuscita per la foga". Concludeva la reclamante per un riesame della decisione, "nella considerazione che il provvedimento in argomento, per la sua durata (1 anno di squalifica), si potrebbe configurare addirittura come antieducativo per la crescita del ragazzo".

Alla riunione del 9/01/25 l'arbitro veniva ascoltato a chiarimenti sui fatti di gara.

Quest'ultimo, nel confermare quanto scritto sul referto, precisava che il calciatore Basso, dopo avergli indirizzato diversi insulti, gli sputava contro da una distanza forse anche inferiore rispetto ai 3-4 metri, come annotato sul referto, comunque tale da ritenere che non potesse mai attingerlo sul corpo o al viso.

Precisava ancora il direttore di gara che "Lo sputo, difatti, non poteva andare oltre l'attingermi con degli schizzi la punta degli scarpini."

Alla luce delle suddette precisazioni, le argomentazioni addotte dalla Almas Roma S.r.l. a sostegno della invocata riduzione della squalifica possono ritenersi assumibili, atteso che - seppure sia da stigmatizzare il deplorabile gesto del calciatore - il direttore di gara, sentito a precisazione in merito ai fatti accaduti durante la gara in argomento, ha ridimensionato in qualche modo la gravità delle gravi condotte poste in essere dal giocatore Basso Valerio, escludendo la possibilità che lo sputo di quest'ultimo potesse attingere direttamente la sua persona, ma solamente gli scarpini.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Basso Valerio al 30/09/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

94) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SABAUDIA 1949, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MICCI ONORATO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.191 LND DEL 18/12/2024

(Gara: SABAUDIA 1949 – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/12/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

La società Sabaudia 1949 ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTSAL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 9/12/2024 (Gara: CIRCOLO MASTER 97 – FUTSAL ACADEMY del 2/12/2024 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Futsal Academy ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie per rinuncia. Assume la reclamante che la gara in questione era stata programmata con relativa comunicazione sul comunicato ufficiale per la giornata di sabato 30-11-2024. Con successiva comunicazione la gara era stata rinviata al successivo lunedì 2 dicembre 2024 in orario serale. Aveva fatto presente di non poter aderire al rinvio in quanto in giorno feriale e scolastico, dovendo affrontare uno spostamento di oltre 70 chilometri dalla sede, poiché avrebbe dovuto richiedere a tutti i propri calciatori di saltare la scuola. Aveva messa a disposizione una serie di soluzioni alternative trovando però l'indisponibilità della squadra di casa. Lamentava che lo spostamento, una volta pubblicato il programma gare, non potesse essere determinato con decisione unilaterale della società di casa, come avvenuto, ma, secondo quanto previsto nei comunicati ufficiali emanati all'inizio della stagione, dovesse essere concordato tra le due società. Nella specie, mentre da parte del Comitato Regionale, si era fatto del tutto per far accordare le due società, vi era stata una totale indisponibilità della consorella che pure aveva causato l'inconveniente a cagione dell'indisponibilità del suo impianto di gioco. Il reclamo è fondato.

In effetti all'inizio della stagione sportiva sono state emanate le disposizioni ricordate dalla reclamante. In caso di spostamento di gare, le cui ragioni si sono verificate dopo la pubblicazione del programma gare, le due società debbono essere partecipi e concordare la data e l'orario dello spostamento. Nella specie tale condivisione è mancata e va aggiunto che la soluzione alternativa proposta dalla società di casa era oltremodo gravosa, in quanto avrebbe comportato uno spostamento di decine di chilometri in giorno feriale, la qual cosa avrebbe comportato se non l'impossibilità, sicuramente grande difficoltà per i giovani, trattandosi di gara under 17, di partecipare alle lezioni degli rispettivi indirizzi di studi superiori. È in atti altresì la corrispondenza intercorsa tra la reclamante, la consorella e gli uffici federali per addivenire ad una soluzione ed emerge, effettivamente, che vennero proposte varie soluzioni alternative che, però, la società di casa, a cui deve addebitarsi la sopravvenuta indisponibilità dell'impianto di gioco di cui pure aveva assicurato la piena fruibilità ad inizio stagione, non ha accettato. La gara andrà quindi disputata e gli atti vanno rimessi al Comitato per la fissazione, con annullamento totale della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la disputa della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

91) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 SGS DEL 12/12/2024 (Gara: ATL ROMA NORD LODIGIANI – FIDENE A.S.D. del 23/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Fidene ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe. In particolare la reclamante deduce l'ingiustizia della decisione impugnata nella parte in cui, invece di comminare a carico dell'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, aveva disposto la ripetizione dell'incontro. Assume la reclamante che, effettivamente, la società Atletico Roma Nord Lodigiani aveva commesso due gravi errori nel compilare la distinta di gara, indicando due coppie di calciatori con lo stesso numero di maglia, ingenerando assoluta incertezza sulla regolarità della loro posizione e sui calciatori effettivamente subentrati a seguito di sostituzioni sul terreno di gioco. La responsabilità, quindi, dell'irregolare svolgimento della gara andava addebitata esclusivamente alla società e non ad errore arbitrale con la conseguenza, sancita dal regolamento, di applicazione della punizione sportiva di perdita della gara.

Il reclamo non è fondato.

Dall'esame del referto di gara e del successivo supplemento di referto è emerso che effettivamente la società Atletico Roma Nord Lodigiani ha indicato, in due occasioni, due calciatori con lo stesso numero di maglia nella distinta presentata all'Arbitro, ed in copia alla reclamante, all'inizio della gara. La circostanza è sfuggita, in sede di controllo preventivo, all'Arbitro che ha proceduto all'appello, evidentemente senza confrontare i documenti fornitigli con la distinta di gara. Il riconoscimento è avvenuto regolarmente ma l'Arbitro, solo in sede di compilazione del referto, ben dopo il termine della gara, si è accorto dell'errore nella compilazione della lista, ed ha tentato di porvi rimedio, correggendo la distinta, secondo i suoi personali ricordi ed il taccuino in cui aveva annotato le sostituzioni. Ciò posto, pur essendo ragionevolmente probabile che i calciatori partecipanti alla gara siano stati tutti regolarmente identificati, non è possibile sapere chi effettivamente vi abbia preso parte nè chi siano stati i sostituiti ed i sostituti durante la gara. In presenza di tale errore nelle procedure di identificazione e controllo, pur essendo presente la errata compilazione della distinta, bene ha fatto il Giudice di prime cure a disporre la ripetizione della gara in quanto l'errore nella distinta doveva essere emendato dal direttore di gara che, invece, non vi ha provveduto, tramite la richiesta di correzione da inoltrare al dirigente accompagnatore. La decisione impugnata va quindi confermata e la gara dovrà essere ripetuta. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

87) RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE PALAZZOLO MASSIMILIANO (ASTREA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A PROPRIO CARICO FINO AL 04/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 SGS DEL 5/12/2024 (Gara: CALCIO TUSCIA S.R.L. – ASTREA del 30/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini il dirigente Massimo Palazzolo ha impugnato la sanzione dell'inibizione sino al 4 aprile 2025 comminata dal competente Giudice Sportivo a seguito dell'espulsione comminata a suo carico dall'Arbitro della gara in epigrafe.

Il reclamante, con articolati motivi, deduce di non aver mai pronunciato la frase gravemente ingiuriosa e di natura sessista addebitatagli nelle motivazioni del Giudice e ricavata dalla lettura del referto di gara.

A suo parere il direttore di gara avrebbe equivocato al momento della sua espulsione, seguente a proteste per non avere l'Arbitro tempestivamente interrotto il gioco a seguito di uno scontro di gioco tra due calciatori, di cui uno, il portiere dell'ASTREA, suo figlio, aveva ricevuto un colpo alla testa, in quanto le frasi ingiuriose sarebbero state pronunciate dal pubblico e non da lui.

In sede di audizione il legale del reclamante faceva altresì presente che la qualità personale del dirigente, ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, escludevano che potesse essersi mai rivolto con ingiurie di quella natura ad una giovane Arbitro certamente minorenne.

La Corte, stante la contestazione radicale degli avvenimenti così come descritta nel referto, decideva di convocare il direttore di gara per integrazioni e precisazioni sul contenuto del referto.

Il direttore di gara, con ampia e circostanziata relazione, confermava integralmente il suo referto e precisava che, effettivamente, l'episodio che aveva ingenerato le proteste del dirigente Palazzolo era da riferirsi ad uno scontro di gioco tra un attaccante della squadra di casa ed il portiere della ASTREA, società del dirigente. Il dirigente, dopo che il pallone era stato allontanato fuori dal terreno di gioco per consentire l'accesso ai soccorsi per i due calciatori, mentre i due allenatori si recavano sollecitamente nei pressi degli infortunati, aveva richiesto a gran voce e con modi non regolamentari al direttore di gara di adottare un provvedimento disciplinare contro l'attaccante. L'Arbitro aveva, invece, ritenuto lo scontro del tutto fortuito e non meritevole di alcuna sanzione ed aveva invitato il dirigente a calmarsi, cosa che non solo non era avvenuta ma le proteste erano proseguite sempre più esacerbate sino a costringere dapprima ad ammonirlo e poi, continuando con toni sempre più accesi, ad espellerlo.

A quel punto il dirigente Palazzolo aveva rivolto all'Arbitro insulti di chiaro contenuto sessista mentre il suo atteggiamento aveva suscitato sulle tribune un tumulto con i sostenitori della società ASTREA che iniziavano a rivolgere all'Arbitro insulti della stessa natura, atteggiamento che si era protratto poi per tutto l'incontro, malgrado il risultato della gara fosse favorevole alla squadra. L'Arbitro era rimasto assai turbato tanto da dover richiedere all'allenatore della squadra di intervenire per far cessare la gazzarra e con grande difficoltà psicologica aveva concluso l'incontro.

A precisa domanda chiariva che il portiere dell'ASTREA aveva ricevuto un colpo all'addome ed aveva poi ripreso regolarmente il gioco e, sull'età, precisava di avere compiuto i sedici anni.

La Corte ha ricavato dall'esame degli atti che, effettivamente il portiere dell'ASTREA infortunato negli occorsi ha il cognome Palazzolo e quindi deve senz'altro presumersi che sia il figlio del dirigente reclamante.

Ciò posto la narrazione dei fatti della giovane Arbitro è stata assolutamente circostanziata ed aderente a quanto già scritto nel referto e non vi è alcun motivo per revocarla in dubbio.

A carico del dirigente resta quindi un comportamento grave, per le modalità e la qualità dei protagonisti, e pericoloso per le conseguenze possibili, considerando che ha suscitato una reazione scomposta del pubblico presente, costituito ovviamente in maggioranza di genitori dei calciatori.

La gara, di una categoria giovanile era riservata a calciatori del 2011 e 2012, quindi non ancora quattordicenni e legalmente incapaci, come tali bisognevoli di una guida ferma ed autorevole degli adulti che li hanno in affidamento temporaneo dai genitori.

In tale contesto il dirigente accompagnatore ufficiale, che rappresenta a tutti gli effetti la società di appartenenza, assume un'importanza determinante e deve portare a termine un compito organizzativo ed educativo di alta rilevanza.

Qualsiasi cosa accada deve mantenere lucidità e padronanza di sé, considerando che un suo atteggiamento sbagliato può comportare conseguenze gravi a carico dei giovani calciatori, per comportamenti scorretti e di protesta nei confronti di Arbitro, pubblico ed avversari, e minarne la formazione sportiva, in termini di lealtà ed osservanza dei regolamenti.

A parziale attenuante del dirigente va ascritta la circostanza che in quel frangente fosse seriamente preoccupato per le condizioni fisiche del figliolo, ma ciò non giustifica una reazione errata e scomposta che ha completamente messa in ombra la funzione di guida del gruppo che le regole gli assegnano.

Considerando quindi il bilanciamento tra la gravità del fatto, che merita una sanzione sicuramente superiore al minimo edittale, e l'attenuante appena descritta, di cui il Giudice Sportivo non poteva avere piena contezza in quanto la scaturigine delle proteste non era precisata nel referto, la sanzione può essere solo lievemente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Palazzolo Massimiliano al 7/03/2025.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

111) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LO MONACO DANIELE PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRANGELLA GIACOMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025

(Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – VALMONTONE 1921 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

La società Aurelia Antica Aurelio ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo con le quali era stata comminata la squalifica di quattro gare all'allenatore Daniele Lo Monaco ed al calciatore Giacomo Frangella. La società contesta vibratamente quanto riportato nel referto di gara, relativamente ai comportamenti addebitati sia all'allenatore che al calciatore che, secondo quanto riportato dall'Arbitro, si sarebbero resi protagonisti di frasi ingiuriose ed irrispettose al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi. Secondo la reclamante al termine dell'incontro, mentre i suoi calciatori rientravano negli spogliatoi, il calciatore Frangella avrebbe rivolto una frase ironica nei confronti dell'Arbitro ma ciò sarebbe avvenuto solo in reazione al comportamento dello stesso direttore di gara che durante l'incontro avrebbe rivolto frasi di

scherno nei confronti della squadra, stigmatizzando lo scarso valore tecnico dei componenti. L'allenatore Lo Monaco sarebbe poi intervenuto solo per allontanare i suoi calciatori dal direttore di gara, pregando quest'ultimo, visto il clima che si era creato, di non stazionare davanti al cancello di accesso al recinto degli spogliatoi, quasi per attendere le eventuali reazioni dei suoi calciatori, con fare quasi provocatorio. I fatti, così come narrati nel reclamo, sono stati ulteriormente descritti e corroborati nell'audizione diretta dell'allenatore e del calciatore, oltre che nella difesa orale del procuratore dei reclamanti; tutti hanno confermato la circostanza che il direttore di gara si sarebbe rivolto ai calciatori con frasi di scherno e di dileggio durante l'incontro.

La Corte preliminarmente rileva come il reclamo relativo alla posizione dell'allenatore Lo Monaco non sia ammissibile ai sensi delle norme procedurali vigenti. In effetti il regolamento consente l'impugnazione dei provvedimenti di squalifica a carico dei tecnici solo qualora superino il mese e, nella specie, la squalifica per quattro gare non soddisfa tale condizione di ammissibilità. Sul punto, quindi, non potrà che procedersi che con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Per quanto attiene, invece, al calciatore Frangella, le frasi a questi addebitate rivestono certamente un contenuto irriguardoso e quasi ingiurioso; considerando il tenore complessivo e le circostanze si può pervenire ad una lieve riduzione della sanzione impugnata, nei termini di cui al dispositivo.

Vanno infine trasmessi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché indaghi sulla concorde denuncia presentata dai tesserati e dalla società in merito ad un comportamento non consono e sicuramente non regolamentare da parte del direttore di gara. L'organo inquirente, tramite l'acquisizione diretta della versione dei denunciati ed ogni altro mezzo di prova ritenuto rilevante, potrà determinare cosa sia in effetti accaduto durante l'incontro tra il direttore di gara ed i calciatori e tesserati della società Aurelia Antica Aurelio.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Lo Monaco Daniele, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Frangella Giacomo a 3 gare.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TOTTI S.S., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 19/12/2024 (Gara: TOTTI S.S. – LEDESMA ACADEMY del 15/12/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Totti S.S.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione delle motivazioni del reclamo ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

99) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DINAMO ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024
(Gara: DINAMO ROMA – TORRENOVA F.C. del 15/12/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Dinamo Roma;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione del preannuncio di reclamo ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

108) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PIANOSCARANO 1949, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SERGI STEFANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024
(Gara: PIANOSCARANO 1949 – PALOCCO del 22/12/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Visto il reclamo presentato dalla società Pianoscarano 1949;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.
Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 31 gennaio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato